Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 11 febbraio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 novembre 1945, numero 878.

Collocamento fuori ruolo di due funzionari della Direzione generale del tesoro da destinarsi presso l'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dal terremoto di Reggio Calabria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, contenente disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo;
Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a collocare fuori ruolo, ai termini del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, modificato dal R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, due funzionari della Direzione generale del tesoro

di grado non inferiore al 6°, per essere destinati presso l'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dal terremoto di Reggio Calabria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 86. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, numero 879.

Istituzione, presso il Ministero dell'Africa Italiana, della Commissione per la concessione di acconti sui danni di guerra verificatisi nei territori dell'Africa italiana.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 675;
Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936, n. 1019 convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 285;
Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 964 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'assistenza post-bellica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero dell'Africa Italiana una Commissione per la concessione di acconti ai danneggiati di guerra, che ne facciano richiesta, sulle indennità loro spettanti per i danni agli oggetti di vestiario, mobilio ed altri arredi domestici, sofferti nei territori dell'Africa italiana.

Art. 2.

La Commissione è composta di un magistrato, di grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione, che la presiede e di due altri magistrati, di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello, da designarsi dal Ministero di grazia e giustizia; di quattro rappresentanti del Ministero dell'Africa Italiana; di un rappresentante del Ministero del tesoro; di un rappresentante del Ministero dell'assistenza post-bellica e di due cittadini non impiegati dello Stato o di altri enti pubblici da designarsi dal Ministro per l'interno in rappresentanza dei danneggiati.

La Commissione è nominata con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per l'Africa Italiana. Essa si pronunzia a maggioranza, con la presenza di almeno sette membri.

Art. 3.

La misura degli acconti è stabilita come appresso:
a) se le indennità sono state definitivamente liquidate, l'acconto è pari alla metà del loro importo sulle prime L. 50.000; al quarto, all'ottavo, al ventesimo sulle ulteriori quote eccedenti rispettivamente L. 50.000, L. 150.000, L. 250.000 con un massimo di L. 100.000;
b) se le indennità non sono state ancora liquidate, la Commissione ne determina prudenzialmente l'ammontare sulla scorta dell'istruttoria compiuta dal competente ufficio del Ministero e a tale ammontare commisura le percentuali sopra stabilite;
c) l'acconto non è corrisposto ai danneggiati che siano soggetti alla imposta complementare progressiva sul reddito per un imponibile eccedente le L. 100.000.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — LUSSU

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 95. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1945.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti 21 e 29 giugno 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 18 e 22 luglio 1940, registri nn. 9 e 10 fogli nn. 397, 2, 3 e 4, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie posamine, dragamine e scorta convoglio, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Visti i Regi decreti 12 e 27 luglio 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 luglio ed il 17 agosto 1940, registri nn. 10 e 11, fogli nn. 159 e 35, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e scorta convoglio, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 18 e 25 agosto 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 4 ed il 12 settembre 1940, registri nn. 11 e 12, fogli nn. 406, 154 e 155, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 1° e 5 settembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 20 ed il 23 settembre 1940, registri nn. 12 e 13, fogli nn. 386 e 12, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta convoglio e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 3, 14 e 26 ottobre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 ed il 31 ottobre e 15 novembre 1940, registri nn. 14 e 15, fogli nn. 432, 27, 29 e 414, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine, navi da crociera e scorta convoglio, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 16 e 25 novembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti l'11 ed il 14 dicembre 1940, registri nn. 16 e 17, fogli nn. 445 e 26, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 2 e 3 dicembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 18 dicembre 1940 ed il 3 gennaio 1941, registri nn. 17 e 1, fogli nn. 125, 24 e 25, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta convoglio, dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941, registro n. 2, foglio n. 446, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 17 e 20 febbraio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 4 e 5 marzo 1941, registro n. 3, fogli nn. 378, 379 e 422, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine, scorta convoglio e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate,

Visti i Regi decreti 31 marzo 1941, registrati alla Corte dei conti il 25 aprile 1941, registro n. 5, fogli nn. 395, 396 e 397, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi onerarie, dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 2 giugno 1941, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1941, registro n. 9, foglio n. 302, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 19 e 25 luglio 1941, e successive modificazioni, registrati rispettivamente il 12 ed il 22 agosto 1941, registri nn. 10 e 11, fogli nn. 372, 373, 374, 375, 82 e 83, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine, scorta convoglio, navi da crociera e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 14 agosto 1941, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1941, registro n. 16, foglio n. 248, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 4 settembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1941, registro n. 12, foglio n. 284, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta convoglio, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1941, registro n. 14, foglio n. 289, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 14 novembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1941, registro n. 16, foglio n. 248, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1942, registro n. 1, foglio n. 390, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 23 aprile 1942, registrati alla Corte dei conti il 18 ed il 26 maggio 1942, registri nn. 6 e 7, fogli nn. 448, 166 e 167, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi onerarie, dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 26 maggio 1942, registrati alla Corte dei conti il 19 giugno 1942, registro n. 8, fogli nn. 95 e 98, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 5 e 26 settembre 1942, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 24 settembre e 23 ottobre 1942, registri nn. 11 e 12, fogli nn. 450, 451 e 405, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi onerarie e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 7 e 11 gennaio 1943, e successive modificazioni, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 gennaio ed il 9 febbraio 1943, registro n. 2, fogli nn. 31, 32 e 309, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1943, registro n. 4, foglio n. 242, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 18 maggio 1943, registrati il 12 ed il 13 giugno 1943, registro n. 8, fogli nn. 426 e 427, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto Luogotenenziale 24 agosto 1945, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1945, registro n. 7, foglio n. 355, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate,

Visto il decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1945, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1945, registro n. 8; foglio n. 274, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motonave « Caralis »: dalle ore 24 del 28 maggio 1945;

Motonave « S. Ciro »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Dina »: dalle ore 24 del 13 settembre 1943;

Motopeschereccio « Giulia Madre »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943,

Motopeschereccio « Alba »: dalle ore 24 del 13 settembre 1943;

Motopeschereccio « Santa Rita »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Piroscafo « Unione Operaia »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943,

Piroscafo « Salvore »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Littorio »: dalle ore 24 del 6 agosto 1943;

Piropeschereccio « Orione »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Nino Chiesa »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Nuovo Sant'Antonio »: dalle ore 18 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Lucia Madre »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Francesco »: dalle ore 24 del 14 luglio 1943;

Motopeschereccio « Sant'Antonio »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Dentice »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motobarca « S. Giorgio »: dalle ore 24 del 16 agosto 1943;

Motopeschereccio « Bella Sirena »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « America »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Angela »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Avanguardista »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943,

Piroscafo « Jolanda »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Alberto »: dalle ore 18 del 22 maggio 1944;

Motoveliero « Elsa »: dalle ore 18 del 17 novembre 1943;

Motopeschereccio « Truentino »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Gennaro »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Rita »: dalle ore 12 del 21 dicembre 1943;

Piroscafo « Cigno »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Impero », di stazza lorda tonn. 22,13, iscritto al Compartimento marittimo di Taranto, dell'armatore Nudo Giuseppe: dalle ore 8 del 29 settembre 1945;

Motopeschereccio « Giuseppe Vittorio Gaetano »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Rimorchiatore « Gigetto »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Edvige »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Sirena »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Santa Maria Seconda »: dalle ore 24 del 12 settembre 1943;

Motopeschereccio « Nuova Eleonora »: dalle ore 8 del 13 settembre 1945;

Motopeschereccio « Nicola Padre »: dalle ore 8 del 10 agosto 1945;

Motopeschereccio « Maria Pia »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Mamma Maria »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Nilo »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Motopeschereccio « Nibbio »: dalle ore 12 del 13 settembre 1940;

Rimorchiatore « Vis »: dalle ore 24 del 29 settembre 1943;

Motoveliero « Oceania »: dalle ore 18 del 19 settembre 1943;

Motoveliero « Rosina »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Piroscafo « Capri »: dalle ore 24 del 24 settembre 1943;

Piroscafo « Gloria »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Piroscafo « Mazara »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Piroscafo « Urania »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Don Giovanni Bosco »: dalle ore 8 del 18 novembre 1943;

Motopeschereccio « Maria Giovanna »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Motopeschereccio « Maria Antonia »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Impero »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Emilia Madre »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « San Pietro Secondo »: dalle ore 24 del 23 luglio 1943;
Motopeschereccio « S. Stefano »: dalle ore 24 del 16 agosto 1943;
Motonave « Ebe »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motopeschereccio « Idangela »: dalle ore 24 del 12 settembre 1943;
Motoveliero « Antonio Landi »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motoveliero « Ugo »: dalle ore zero del 6 settembre 1943;
Motopeschereccio « Intrepido »: dalle ore 8 del 15 settembre 1945;
Motoveliero « Teresa Madre »: dalle ore 24 del 2 maggio 1945;
Motopeschereccio « Maria Leone »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motopeschereccio « Maria Concetta »: dalle ore 10 del 9 maggio 1943;
Motoveliero « Aurora »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motoveliero « Fratellanza »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motoveliero « Margherita » dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motoveliero « Adriatico »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;
Motoveliero « Maria Serra »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943,
Piroscafo « Ichnusa »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motoveliero « Patriarca S. Giuseppe »: dalle ore 24 del 12 settembre 1943;
Motoveliero « Giulietta »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motopeschereccio « SS. Crocifisso »: dalle ore 8 del 10 luglio 1943;
Motoveliero « Lido »: dalle ore 24 del 13 settembre 1943,
Motopeschereccio « S. Giuseppe Primo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Pìropeschereccio « Nostra Signora della Grazia »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motonave « Lazzaro Mocenigo »: dalle ore 20 del 2 agosto 1945;
Motopeschereccio « Teti II »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;
Motoveliero « Rosa Ricci »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motopeschereccio « S. Maria Maddalena »: dalle ore 12 del 13 agosto 1943;
Motoveliero « Immacolata »: dalle ore 24 del 17 settembre 1943,
Motoveliero « Gabriella C. »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motoveliero « Raffaelluccia »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motonave « Ipparco Baccich »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motoveliero « Sacra Famiglia »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Rimorchiatore « Spagna »: dalle ore 24 del 27 settembre 1943;
Motopeschereccio « San Marco »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motoveliero « Francesco Erminia Padolecchia »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motoveliero « Pietro Padre P. »: dalle ore 24 del 28 settembre 1943;
Motopeschereccio « Principessa Maria »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motopeschereccio « Alessandro Giommi »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motopeschereccio « Apollo Marone »: dalle ore 24 del 13 settembre 1943
Motopeschereccio « Nuova Maria D »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;
Motopeschereccio « Nuova Gerusalemme »: dalle ore 8 dell'8 ottobre 1945;
Brigantino goletta « Domenico »: dalle ore 24 del 25 ottobre 1943;
Veliero mot. aus. « Carlo Splendor »: dalle ore 24 del 10 luglio 1943;
Piroscafo « Principessa Mafalda »: dalle ore 24 del 30 maggio 1943;
Motorimorchiatore « Pilota N. 2 »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motonave « Augustus »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motonave « Aquileia »: dalle ore 8 del 6 dicembre 1944;
Motoveliero da pesca « S. Caterina »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;
Goletta mot. aus. « Santa Rita »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Panfilo « Ella »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Rimorchiatore « Ursus »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Trabaccolo mot. aus. « Maria T. »: dalle ore 24 del 15 agosto 1943;
Motoveliero « Carolina »: dalle ore 24 dell'11 maggio 1943;
Motoveliero « Alda »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Rimorchiatore « Dadà »: dalle ore 14 del 23 luglio 1943;
Motopeschereccio « Elena »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motopesca « S. Giovanni »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motopeschereccio « Eolo »: dalle ore zero del 9 luglio 1945;
Motopeschereccio « Vittoria »: dalle ore 10 del 22 marzo 1945;
Motopeschereccio « Maria Vittoria II »: dalle ore 10 del 6 luglio 1945;
Motopeschereccio « S. Francesco di Paola »: dalle ore 10 del 14 luglio 1945.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1946
Registro Marina n. 1, foglio n. 350

(310)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1946.

Revoca dei decreti 27 agosto 1945 e 12 novembre 1945, coi quali è stata sottoposta a sequestro la Società anonima Lasa, con sede in Lasa (Bolzano).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 27 agosto 1945, con cui la Società anonima Lasa è stata sottoposta a sequestro;

Visto il successivo decreto 12 novembre 1945, con cui è stato sostituito il sequestratario;

Viste le relazioni dei sequestratari;

Ritenuto che tutte le azioni della suindicata società sono in possesso dell'Ente nazionale per le Tre Venezie e che nella medesima non risultano interessi di persone di nazionalità tedesca;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

Sono revocati i decreti 27 agosto 1945 e 12 novembre 1945, coi quali è stata sottoposta a sequestro la Società anonima Lasa, con sede in Lasa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(299)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società fiduciaria germanica di liquidazione a responsabilità limitata, con sede in Bolzano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società fiduciaria germanica di liquidazione a responsabilità limitata (D.A.T — Deutsche Abwiecklungs — Treuhandgesellschaft) in liquidazione, con sede in Bolzano, via Tre Santi n. 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società fiduciaria germanica di liquidazione a responsabilità limitata, con sede in Bolzano (D.A.T — Deutsche Abwiecklungs — Treuhandgesellschaft) in liquidazione, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. avv. Zippel Aldo.

E' autorizzata la continuazione della liquidazione a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(295)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). AVVISO n. 13.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % (1949) serie *D*, n. 785 di L. 500, e serie *N*, n. 400 di L. 9500, intestati a Paolicelli Donato di Carlo Vincenzo, vincolati per cauzione notarile del titolare, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e della terza affissione nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Roma, senza che sieno presentate opposizioni ai sensi delle suddette disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni del Tesoro al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 29 settembre 1945

(1702) *Il direttore generale*: CONTI

(3ª *pubblicazione*). AVVISO n. 14.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % (1951) serie 48ª, n. 301, del capitale nominale di L. 5000, intestato a Giacomelli Antonietta di Elfrido, minore sotto la patria potestà del padre, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e dell'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Roma senz'opposizioni, ai sensi delle suddette disposizioni si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 29 settembre 1945

(1701) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 febbraio 1946 - N. 33

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	322,60
Australia	322,60	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,15	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	413,50	Svizzera	23,31
Francia	0,8396	Turchia	77,52
Gran Bretagna	403,25	Unione Sud Afr.	400,70
India (Bombay)	30,20		

Rendita 3,50 % 1906	101,40
Id. 3,50 % 1902	92,20
Id. 3 % lordo	88 —
Id. 5 % 1935	98,575
Redimibile 3,50 % 1934	87,45
Id. 5 % 1936	98,525
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,875
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,85
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,825
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	9?,475
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,85

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	343787	290,50	Di Bella Aldo, Maria-Teresa, Laura fu Santoro minori sotto la patria potestà della madre Greco *Amalia*, ved. di Di Bella Santoro, dom. a Patti (Messina), con usufrutto a favore di Greco *Amalia* fu Diego.	Di Bella Aldo, Maria-Teresa, Laura fu Santoro minori sotto la patria potestà della madre Greco *Maria-Amalia* ved. di Di Bella Santoro, dom. a Patti (Messina), con usufrutto a. favore di Greco *Maria-Amalia* fu Diego.
Id.	343786	290,50	Di Bella Laura fu Santoro, minore sotto la patria potestà della madre Greco *Amalia* fu Diego, ved. di Di Bella Santoro, dom. a Patti (Messina).	Di Bella Laura fu Santoro, minore sotto la patria potestà della madre Greco *Maria-Amalia* fu Diego, ecc., come contro.
Id.	381350	283,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	381353	91 —	Come sopra, con usufrutto a favore di Greco *Amalia* fu Diego, ved. di Di Bella Santoro, dom. a Patti.	Come sopra, con usufrutto a favore di Greco *Maria-Amalia*, ecc., come contro.
Id.	394453	1207,50	Nastri Laura e Luigi di *Arturo*, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Agrigento, con usufrutto a favore di Agrò Giuseppe, dom. a Porto Empedocle.	Nastri Laura e Luigi di *Salvatore*, ecc., come contro.
Id.	253509	17500 —	Ospedale Civico Massa Deregibus in Corio Canavese (Torino), con usufrutto a favore di Massa *Felicita* fu Giuseppe, nubile, dom. a Corio Canavese.	Come contro, con usufrutto a favore di Massa *Rolandina Linda Felicita*, ecc., come contro.
Consolid. 3,50 % (1906)	820363	700 —	Ospedale di S. Ambrogio in Mortara (Pavia), amministrato dalla locale Congregazione di carità, con usufrutto a favore di *Magni Rosa* fu Tommaso, ved. di Passerini Cesare, dom. in Varallo Sesia.	Come contro, con usufrutto a favore di *Magri Angela Maria Maddalena Rosa Virginia*, fu Tommaso, ecc., come contro.
Id.	820364	500,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	820335	122,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	694731	357 —	Amitrano Rosalia fu Antonio, moglie di *Antonio* del Gaudio, dom. in Castellammare di Stabia (Napoli), dotale	Amitrano Rosalia fu Antonio, moglie di *Antonino* del Gaudio, ecc., come contro.
Rendita 5 %	19417	5000 —	Girola Giuseppina fu Giacinto, ved. di Rossi Emilio, dom. in Genova, con usufrutto a favore di Bertagnini *Luisa* fu Giuseppe, nubile, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto a favore di Bertagnini *Luigia* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	167252	795 —	*Roccia Viola fu Giuseppe in Piatti, assente, sotto la curatela di Chiaretta Mario fu Simone Antonio, dom. a Moncalieri (Torino).*	*Aventi diritto alla eredità di Roccia Giuseppe fu Francesco, dom. in Michelino (Torino).*

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 24 novembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(2134)

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 18 dal 16 al 30 settembre 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Ascoli Piceno	Monteleone di Fermo	S	—	1
Asti	Castagnole Lanze	B	—	1
Bari	Altamura	B	—	1
Id.	Gravina di Puglia	B	—	1
Bergamo	Zanica	B	—	1
Brescia	Collio	B	1	—
Brindisi	Ostuni	O	—	1
Cagliari	Samatzai	B E	—	3
Id.	Santadi	E	—	1
Id.	Sedilo	B S	—	2
Id.	Serdiana	O	—	1
Id.	Villacidro	E	—	3
Catanzaro	Filadelfia	B	—	1
Id.	Serra San Bruno	B	—	1
Foggia	Accadia	B	—	1
Frosinone	Trivigliano	O	11	—
Id.	Frosinone	Cap	3	—
Id.	Fumone	B	—	1
Id.	Vico nel Lazio	O	—	2
Grosseto	Arcidosso	B O	8	1
L'Aquila	Pescina	B	1	—
Id.	S. Vincenzo Valle Roveto	B	1	—
Id.	Sulmona	E	—	1
Latina	Pontinia	B	—	1
Lecce	Salve	B	1	—
Id.	Lecce	B	1	—
Milano	Rho	B	—	1
Napoli	Mugnano di Napoli	B	—	1
Nuoro	Aritzo	B	—	1
Id.	Bitti	E	—	2
Id.	Fonni	O	—	1
Id.	Irgoli di Galtelli	B	—	1
Id.	Jerzu	C	—	2
Id.	Orosei	O	—	1
Id.	Villagrande Strisaili	C E	—	2
Pisa	Santa Croce sull'Arno	C E	—	2
Pistoia	Larciano	B	1	—
Rieti	Rieti	B	—	1
Roma	Guidonia	B	—	1
Id.	Velletri	O	—	1
Salerno	Montecorvino Rovella	B	—	1
Siracusa	Melilli	B	2	—
Terni	Ferentillo	B	1	—
Id.	Terni	B	1	—
Torino	Leyni	B	—	1
Id.	Massello	B	—	1
Treviso	Cison di Valmarino	B	—	1
Viterbo	Capranica	B	—	1
Id.	Montalto di Castro	O	1	—
			33	47

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Carbonchio sintomatico			
L'Aquila	Avezzano	B	1	—
Modena	Frassinoro	B	2	—
Id.	Montefiorino	B	1	—
Nuoro	Bitti	B	—	2
Id.	Magomadas	B	—	1
Sassari	Santa Teresa di Gallura	B	—	1
			4	4
	Afta epizootica			
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	B	1	—
Id.	Montegallo	B	11	—
Bari	Santeramo	B	10	—
Bergamo	Pontida	B	1	—
Cagliari	Arbus	B	3	—
Id.	Id.	O S	3	—
Id.	Santo Antioco	B	5	—
Id.	Teulada	B	3	—
Campobasso	Belmonte del Sannio	B	—	1
Id.	Boiano	B O S	22	3
Id.	Montenero di Bisaccia	B	2	2
Id.	Matrice	B	8	2
Id.	Agnone	B S	6	—
Id.	Palata	B	—	5
Catanzaro	Arena	B	—	2
Id.	Catanzaro	B	2	—
Id.	Crotone	B	—	4
Id.	Curinga	B	5	—
Id.	Girifalco	B	—	4
Id.	Jacurso	B	—	1
Id.	Limbadi	B	—	3
Id.	Maida	B	1	—
Chieti	Casalincontrada	B	—	1
Id.	Crecchio	B	—	1
Id.	Fraine	B	1	—
Id.	Montazzoli	B	1	—
Id.	Montenerodomo	B	2	—
Id.	Orsogna	B	1	—
Id.	Roio	B	2	—
Id.	Torino di Sangro	B	—	4
Id.	Torricella	B	7	—
Como	Alzate Brianza	S	—	3
Id.	Annone Brianza	B	—	6
Id.	Anzano del Parco	B	2	2
Id.	Appiano Gentile	B	2	—
Id.	Blessagno	B	—	3
Id.	Cantù	B	—	1
Id.	Cesello Brianza	B	—	1
Id.	Costamasnaga	B	—	4
Id.	Erba	B	—	2
Id.	Gironico	B	—	1
Id.	Inverigo	B	—	1
Id.	Isola Comacina	B	—	6
Id.	Lurago d'Erba	B	5	3
Id.	Merate	B	—	3
Id.	Merone	B	—	1
Id.	Monguzzo	B	1	2
Id.	Nibionno	B	—	1
Id.	Paderno Robbiate	B	—	1
Id.	Pellio Intelvi	B	—	1
Id.	Rogeno	B	—	1
Cosenza	Campana	B	10	—
Id.	Oriolo	B	4	—
Id.	Paola	B	5	—
Firenze	Reggello	B	—	1
Id.	Figline Valdarno	B	—	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Foggia	Cerignola	B	—	1
Id.	Volturara	B	1	—
Id.	Volturino	BOS	3	—
Frosinone	Esperia	B	1	—
Id.	Anagni	B	2	—
Id.	Alatri	B	1	—
Id.	Id.	O	24	—
Id.	Sant'Elia Fiumerapido	B	1	—
Id.	Pontecorvo	B	2	—
Id.	Frosinone	B	4	—
L'Aquila	Avezzano	B	1	—
Id.	Carsoli	B	2	—
Id.	Capistrello	B	2	—
Id.	Cerchio	B	1	—
Id.	Collarmele	B	1	—
Id.	Fossa	B	4	—
Id.	Luco ne' Marsi	B	1	—
Id.	Ocre	B	1	—
Id.	Ortona dei Marsi	B	1	—
Id.	Pescina	B	2	—
Id.	Rocca di Cambio	B	1	—
Id.	Tagliacozzo	B	1	—
Id.	Trasacco	B	2	—
Id.	Villavallelonga	B	1	—
Latina	Cisterna	B	2	—
Id.	Pontinia	B	4	—
Id.	Minturno	B	2	—
Id.	Latina	B	3	—
Id.	Sabaudia	B	1	—
Id.	Fondi	B	2	—
Matera	Matera	B	1	—
Id.	Bernalda	B	—	1
Id.	Pisticci	B	2	—
Id.	Pomarico	B	1	—
Id.	San Giorgio Lucano	B	1	—
Id.	Rotondella	B	1	—
Milano	Aicurzio	B	—	1
Id.	Besana in Brianza	B	—	1
Id.	Liscate	B	—	1
Id.	Marchisio	B	—	1
Id.	Vedano al Lambro	B	—	1
Modena	Modena	B	—	2
Napoli	Capri	B	—	2
Pisa	San Giuliano Terme	B	—	4
Reggio Calabria	Rosarno	B	6	3
Id.	Reggio Calabria	B	2	—
Id.	Villa San Giovanni	B	1	—
Rieti	Rieti	B	1	3
Id.	Posta	B	1	—
Id.	Amatrice	B	1	—
Id.	Roccasinibalda	B	1	—
Roma	Campagnano di Roma	B	1	—
Id.	Castel San Pietro	B	1	—
Id.	Capena	B	1	—
Id.	Cerveteri	B	2	1
Id.	Genzano di Roma	B	—	1
Id.	Licenza	B	1	—
Id.	Manziana	B	6	—
Id.	Nerola	B	2	—
Id.	Roccagiovine	B	5	—
Id.	Percile	B	7	—
Id.	Roma	B	7	1
Id.	Vallepietra	B	3	—
Id.	Velletri	B	2	13
Terni	Allerona	B	—	2
Id.	Amelia	B	2	5
Id.	Lugnano	B	3	5
	Segue: *Afta epizootica*			
Terni	Montecastrilli	B	11	—
Id.	Penna in Teverina	B	—	1
Id.	Terni	B	1	—
Viterbo	Calcata	B	—	1
Id.	Monte Romano	B	1	—
Id.	Orte	B	—	1
			276	127
	Malrossino dei suini			
Alessandria	Alessandria	S	4	3
Id.	Alice Belcolle	S	3	—
Id.	Camino	S	1	—
Id.	Odalengo Grande	S	1	—
Id.	Valenza	S	1	—
Id.	Viguzzolo	S	2	—
Bari	Bari	S	—	1
Bergamo	Antegnate	S	1	—
Id.	Bergamo	S	1	—
Id.	Fontanella	S	2	—
Id.	Foresto Sparso	S	4	2
Id.	Sarnico	S	2	1
Id.	Taleggio	S	—	1
Id.	Villongo	S	—	1
Bologna	Budrio	S	—	1
Brescia	Pedergnaga	S	4	—
Chieti	Fossacesia	S	—	1
Cosenza	Carpanzano	S	2	—
Id.	Parenti	S	20	—
Ferrara	Cento	S	—	3
Id.	Copparo	S	—	1
Id.	Massafiscaglia	S	—	3
Id.	Portomaggiore	S	—	3
Id.	Ferrara	S	—	1
L'Aquila	Capestrano	S	2	—
Id.	Carsoli	S	3	—
Id.	Fossa	S	—	1
Id.	L'Aquila	S	—	2
Id.	Luco de' Marsi	S	3	—
Id.	San Demetrio ne' Vestini	S	—	1
Id.	San Vincenzo Valle Roveto	S	1	—
Id.	Sulmona	S	2	—
Id.	Trasacco	S	2	3
Livorno	Rosignano Marittimo	S	2	3
Matera	Bernalda	S	1	—
Id.	Grassano	S	1	—
Id.	Irsina	S	—	1
Id.	Matera	S	1	—
Id.	San Mauro Forte	S	1	—
Id.	San Giorgio Lucano	S	1	—
Modena	Modena	S	—	3
Id.	San Cesario	S	1	1
Id.	Pieve Pelago	S	—	1
Padova	Pontelongo	S	1	—
Id.	San Pietro in Gù	S	1	—
Parma	Berseto	S	—	1
Id.	Collecchio	S	—	1
Id.	Fontanellato	S	—	1
Id.	Lesignano Bagni	S	—	1
Reggio Emilia	Albinea	S	—	4
Id.	Luzzara	S	—	4
Id.	Scandiano	S	—	2
Rieti	Rieti	S	—	1
Ravenna	Alfonsine	S	—	1
Roma	Genzano	S	—	1
Id.	Velletri	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Malrossino dei suini*				
Salerno	Omignano	S	—	3
Teramo	Bisenti	S	—	5
Id.	Teramo	S	—	1
Torino	Moncalieri	S	2	1
Id.	Carmagnola	S	1	—
Id.	Chiusa di S. Michele	S	—	1
Treviso	Follina	S	1	—
Id.	Vittorio Veneto	S	1	2
Id.	San Vendemiano	S	2	—
Id.	Orsago	S	1	—
Id.	Maser	S	1	—
Id.	Castelfranco Veneto	S	1	—
Id.	Altivole	S	2	—
Id.	S. Pietro di Feletto	S	—	1
Id.	Meduna di Livenza	S	—	1
Id.	Gorgo al Monticano	S	—	4
Id.	Motta di Livenza	S	—	5
Id.	Cessalto	S	—	1
Id.	Castello di Godego	S	—	1
Udine	Martignacco	S	4	—
Id.	Azzano Decimo	S	5	2
Id.	Tarvisio	S	2	—
Id.	Rivignano	S	2	—
Id.	Lestizza	S	1	—
Id.	Cividale	S	11	1
Id.	Spilimbergo	S	15	4
Id.	Fagagna	S	6	—
Id.	Fiume Veneto	S	4	2
Id.	S. Pietro al Natisone	S	2	1
Id.	Fanna	S	1	—
Id.	Maniago	S	6	—
Id.	Buia	S	4	1
Id.	Treppo Grande	S	3	—
Id.	Stregna	S	—	1
Id.	Sequals	S	—	1
Id.	Coseano	S	—	2
Verona	Bosco Chiesanuova	S	—	1
Id.	Cerea	S	—	2
Vicenza	Alonte	S	—	1
Id.	Campiglia dei Berici	S	—	2
Id.	Noventa Vicentina	S	—	2
Id.	Orgiano	S	—	1
Id.	Sossano	S	—	3
Viterbo	Soriano nel Cimino	S	1	—
			136	108
Peste e setticimia dei suini				
Alessandria	Casale Monferrato	S	1	—
Id.	Giarole	S	1	—
Id.	Murisengo	S	—	1
Id.	Pontestura	S	—	1
Ancona	Senigallia	S	4	7
Id.	Osimo	S	1	—
Id.	Numana	S	—	2
Arezzo	Arezzo	S	—	1
Id.	Bucine	S	—	1
Id.	Cortona	S	1	—
Id.	Castiglion Fiorentino	S	—	3
Id.	Sansepolcro	S	1	—
Id.	Terranova Bracciolini	S	2	8
Ascoli Piceno	Montalto Marche	S	1	—
Id.	Petritoli	S	2	—
Belluno	Auronzo	S	5	25
Bergamo	Antegnate	S	3	—
Id.	Bergamo	S	1	1
Id.	Calvenzano	S	1	—
Id.	Fontanella	S	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticimia dei suini*				
Bergamo	Romano Lombardo	S	1	—
Bologna	Budrio	S	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	S	3	—
Id.	Seniga	S	1	—
Id.	Roncadelle	S	1	—
Id.	Pompiano	S	1	—
Id.	Orzinuovi	S	1	—
Id.	Bassano Bresciano	S	1	—
Id.	Pedergnaga	S	5	—
Id.	Chiari	S	4	—
Id.	Barbariga	S	2	—
Id.	Remedello	S	2	—
Id.	Orzivecchi	S	1	—
Id.	Orzinuovi	S	1	—
Id.	Brescia	S	1	—
Id.	Pontevico	S	1	—
Id.	Castrezzato	S	1	—
Id.	Verolanuova	S	1	—
Id.	Pertica Alta	S	1	—
Id.	Paderno Franciacorta	S	1	—
Id.	Gussago	S	1	—
Id.	Pontoglio	S	—	1
Id.	Poncarale Flero	S	—	1
Cagliari	Cagliari	S	—	1
Campobasso	Agnone	S	11	1
Id.	Frosolone	S	—	2
Id.	San Polo Matese	S	—	7
Id.	San Massimo	S	—	6
Id.	Pietrabbondante	S	1	—
Id.	Belmonte del Sannio	S	1	—
Id.	Casacalenda	S	2	2
Id.	Boiano	S	5	3
Chieti	Gissi	S	10	—
Id.	Guilmi	S	3	—
Id.	Miglianico	S	1	—
Id.	Montazzoli	S	9	—
Id.	Roccaspinalveti	S	29	—
Id.	Scerni	S	3	—
Id.	Schiavi	S	6	—
Id.	Vasto	S	4	—
Como	Ballabio	S	1	—
Id.	Capiago Intimiano	S	—	1
Id.	Carugo Arosio	S	—	1
Id.	Casnate con Bernate	S	—	1
Id.	Como	S	—	1
Id.	Costa Masnaga	S	—	1
Id.	Inverigo	S	—	1
Id.	Nibionno	S	—	1
Id.	Santa Valeria	S	—	3
Id.	Asso	S	—	2
Cosenza	Castroregio	S	20	—
Firenze	Figline Valdarno	S	2	—
Foggia	Motta Montecorvino	S	—	1
Id.	Pietra Montecorvino	S	5	—
Id.	Sant'Agata di Puglia	S	—	2
Frosinone	Sant'Elia Fiume Rapido	S	5	—
Id.	Trivigliano	S	—	5
Lucca	Camporgiano	S	—	1
Milano	Rho	S	—	1
Id.	Cavenago d'Adda	S	—	1
Id.	Lissone	S	—	1
Id.	Milano	S	—	1
Id.	San Martino in Strada	S	—	1
Id.	Turano Lodigiano	S	—	1
Modena	Savignano	S	—	1
Id.	Modena	S	2	—
Id.	Spilamberto	S	3	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticimia dei suini*				
Modena	San Prospero	S	—	1
Napoli	Ottaviano	S	—	1
Padova	Candiana	S	2	1
Id.	Correzzola	S	2	—
Id.	Pontelongo	S	3	—
Pesaro	Montelabate	S	—	2
Id.	Pergola	S	—	4
Id.	Pesaro	S	—	5
Id.	San Costanzo	S	—	2
Pisa	Casale Marittimo	S	35	6
Id.	Crespina	S	40	2
Id.	Fauglia	S	20	—
Id.	Guardistallo	S	25	—
Id.	Lorenzana	S	50	—
Id.	Montescudaio	S	15	—
	Montecatini	S	10	—
Id.	Riparbella	S	10	—
Id.	Santa Luce Orciano	S	55	—
Pistoia	Pieve a Nievole	S	1	—
Id.	Montecatini Terme	S	1	—
Rieti	Rieti	S	—	1
Id.	Frasso	S	—	1
Ravenna	Brisighella	S	1	—
Salerno	Cava dei Tirreni	S	2	—
Id.	Montecorvino Rovella	S	1	—
Id.	Salerno	S	—	1
Sassari	Nulvi	S	—	2
Id.	Bessude	S	1	—
Id.	Thiesi	S	—	2
Terni	Acquasparta	S	1	—
Treviso	Preganziol	S	1	—
Id.	Villorba	S	—	1
Udine	Spilimbergo	S	1	1
Id.	Casarsa	S	1	—
Id.	Udine	S	—	3
Id.	Zoppola	S	—	2
Varese	Busto Arsizio	S	1	—
Id.	Taino	S	1	—
Id.	Varano Borghi	S	—	1
Vercelli	Carisio	S	—	12
Id.	Casanova Elvo	S	—	1
Id.	Collobiano	S	—	2
Id.	Olcenengo	S	—	3
Id.	Quinto Vercellese	S	—	1
Id.	Santhià	S	—	9
Id.	Stroppiana	S	—	2
Verona	Boscochiesanuova	S	—	6
Vicenza	Montecchio Maggiore	S	—	20
Id.	Orgiano	S	—	1
Id.	Sossano	S	—	3
Viterbo	Tuscania	S	—	1
			460	205
Morva				
Foggia	Rodi Garganico	E	1	—
Parma	Noceto	E	—	1
Pisa	Peccioli	E	—	1
			1	2
Farcino criptococcico				
Bari	Bari	E	2	—
Id.	Canosa	E	1	—
Id.	Sannicandro	E	1	—
Bologna	Bologna	E	—	1
Id.	Marzabotto	E	1	—
Caltanissetta	Butera	E	1	—
Id.	Marianopoli	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Farcino criptococcico*				
Caltanissetta	Riesi	E	—	2
Catania	Aci Sant'Antonio	E	—	1
Id.	Catania	E	5	—
Id.	Misterbianco	E	2	—
L'Aquila	Scoppito	E	4	—
Lecce	Lizzanello	E	1	—
Napoli	Napoli	E	2	1
Pesaro	Fano	E	—	1
Ragusa	Vittoria	E	—	1
Salerno	Serre	E	1	2
Id.	Salerno	E	1	—
Sassari	Sassari	E	1	—
Siracusa	Carlentini	E	1	—
Trapani	Camporeale	E	1	1
Id.	Santa Ninfa	E	1	—
Id.	Partanna	E	1	—
Id.	Marsala	E	—	2
Id.	Trapani	E	—	2
Treviso	Motta di Livenza	E	—	1
Udine	San Vito al Tagliamento	E	1	—
			29	15
Rabbia				
Arezzo	Sansepolcro	Can	—	1
Ascoli Piceno	Maltignano	Can	—	1
Catania	Catania	Can	—	1
Id.	Gatta	Can	—	1
Messina	Roccalumera	Can	—	1
Id.	Bralo	Can	—	1
Id.	Taormina	Can	—	1
Napoli	Napoli	Can	—	1
Id.	Pozzuoli	Can	—	1
Roma	Ladispoli	Can	—	1
Id.	Roma	Can	—	3
Salerno	Angri	Can	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	Can	—	1
			1	14
Rogna				
Ancona	Fabriano	O	7	—
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	O	1	—
Bergamo	Arcene	O	1	—
Id.	Bergamo	O	2	—
Id.	Casirate d'Adda	O	1	—
Id.	Calcio	O	2	—
Id.	Caravaggio	O	1	—
Id.	Cividate al Piano	O	1	—
Id.	Covo	O	1	—
Id.	Fornovo San Giovanni	O	1	—
Id.	Grassobio	O	1	—
Id.	Ponteranica	O	1	—
Id.	Pumenengo	O	3	—
Id.	Spirano	O	1	—
Id.	Terno d'Isola	O	2	—
Id.	Zanica	O	3	—
Cagliari	Santadi	C	3	1
Campobasso	Guglionesi	O	1	—
Foggia	San Marco in Lamis	O	—	1
Id.	San Severo	O	1	1
Id.	Troia	O	4	—
Grosseto	Arcidosso	O	8	—
Id.	Campagnatico	O	2	—
Id.	Castellazzara	O	50	—
Id.	Cinigiano	O	16	—
Id.	Grosseto	O	2	—
Id.	Pitigliano	O	1	—
Id.	Sorano	O	111	—

Segue: *Rogna*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
L'Aquila	Barete	O	1	—
Id.	Campotosto	O	1	—
Id.	Carapelle	O	1	—
Id.	Collelongo	O	1	—
Id.	Ortona de' Marsi	O	1	—
Id.	Santo Stefano di Sessanio.	O	1	—
Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Irsina	O	1	—
Id.	Stigliano	O	1	—
Id.	Tricarico	O	1	—
Ravenna	Alfonsine	O	1	5
Treviso	Castelfranco Veneto	O	—	1
Id.	Castello di Godego	O	1	—
Id.	Trevignano	O	—	1
Viterbo	Piansano	O	—	1
Id.	Tarquinia	O	—	1
Id.	Viterbo	O	—	1
			240	13

Agalassia contagiosa delle pecore e capre

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
L'Aquila	Castellafiume	O	—	1
Id.	Celano	O	—	1
Matera	Montalbano Jonico	O	1	—
Roma	Frascati	O	1	—
Id.	Palombara Sabina	O	1	—
Viterbo	Viterbo	O	—	1
			3	3

Aborto epizootico

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Id.	Castellazzo Bormida	B	1	—
Bergamo	Bergamo	B	3	—
Ferrara	Massafiscaglia	B	—	4
Forlì	Cesena	B	2	—
Id.	Forlì	B	1	—
Pisa	Pisa	B	1	—
Udine	Aquileja	B	3	—
Id.	Cervignano	B	1	—
Id.	Fontanafredda	B	4	1
Id.	Montereale Cellina	B	1	—
Id.	Pasiano	B	1	—
Id.	Rigolato	B	1	—
Id.	Comeglians	B	1	—
			21	5

Morbo coitale maligno

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Bergamo	Antegnate	E	2	—
Id.	Cortenuova	E	7	—
Id.	Carobbio Angeli	E	—	1
Id.	Covo	E	5	—
Id.	Ghisalba	E	2	—
Id.	Gorlago	E	2	—
Id.	Martinengo	E	12	5
Id.	Mornico al Serio	E	1	4
Id.	Palosco	E	6	5
Id.	Romano Lombardo	E	6	—
Bologna	Crevalcore	E	—	1
Brescia	Pontoglio	E	12	—
Id.	Cologne	E	1	—
Id.	Urago Oglio	E	1	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	E	3	—
Ferrara	Ferrara	E	2	1
Padova	Camposampiero	E	1	—
Id.	Conselve	E	1	—
Ravenna	Ravenna	E	—	1
Treviso	Vedelago	E	2	—

Segue: *Morbo coitale maligno*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Treviso	Trevignano	E	5	—
Id.	Quinto di Treviso	E	1	—
Udine	Udine	E	1	—
Id.	San Vito al Tagliamento	E	1	—
Verona	Erbè	E	1	—
Id.	Sorgà	E	2	—
			77	18

Setticimia emorragica

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Modena	Pievepelago	O	1	3
			1	3

Vaiuolo ovino

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Brindisi	Fasano	O	—	1
Id.	Francavilla Fontana	O	7	2
Id.	Mesagne	O	—	1
Id.	Oria	O	2	—
Id.	Ostuni	O	6	1
Lecce	Carmiano	O	1	—
			16	5

Difterite aviaria

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Sassari	Sassari	P	2	—
			2	—

Colera dei polli

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Arezzo	Sansepolcro	P	—	2
Reggio Calabria	Cinquefrondi	P	4	2
Id.	Roccella Jonica	P	6	4
Id.	Reggio Calabria	P	5	—
Reggio Emilia	Luzzara	P	—	2
Id.	Poviglio	P	—	3
Ravenna	Cervia	P	—	3
Id.	Ravenna	P	1	8
			16	24

Peste aviaria

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Acquasanta	P	13	—
Id.	Ascoli Piceno	P	2	—
Id.	Cossignano	P	—	3
Id.	Folignano	P	1	—
Id.	Roccafluvione	P	3	—
Id.	Servigliano	P	—	1
Id.	Venarotta	P	2	—
Frosinone	Fiuggi	P	50	—
Napoli	Somma Vesuviana	P	—	1
Pesaro	Pesaro	P	—	2
Id.	Sant'Angelo in Vado	P	—	5
Vicenza	Montecchio Maggiore	P	—	30
			71	42

Laringo tracheite infettiva dei polli

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Alessandria	Castellazzo Bormida	P	3	—
Caltanissetta	Campofranco	P	10	60
Id.	Marianopoli	P	13	46
Id.	Santa Caterina	P	50	—
Id.	Vallelunga	P	80	—
Id.	Villalba	P	9	32
Catania	Bronte	P	1	—
Ferrara	Ferrara	P	—	15
Foggia	Serracapriola	P	—	1
Forlì	Bagno di Romagna	P	2	—
L'Aquila	L'Aquila	P	1	—
Id.	Sulmona	P	1	1
Reggio Emilia	Rio Saliceto	P	—	4
Id.	Rolo	P	—	1
Id.	Viano	P	—	12

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Laringo tracheite infettiva dei polli*				
Ravenna	Alfonsine	P	2	—
Id.	Cervia	P	20	2
Salerno	Salerno	P	2	—
Id.	San Severino Rota	P	2	1
Id.	Sessa Cilento	P	2	1
Id.	Omignano	P	—	1
Id.	Battipaglia	P	—	3
Siracusa	Buscemi	P	1	—
Id.	Palazzolo Acreide	P	1	—
			200	180

RIEPILOGO
dal 16 al 30 settembre 1945 - N. 18

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	27	49	80
2	Carbonchio sintomatico	4	6	8
3	Afta epizootica	24	128	403
4	Malrossino dei suini	26	100	244
5	Peste e setticimia dei suini	36	137	665
6	Morva	3	3	3
7	Farcino criptococcico	15	27	44
8	Rabbia	7	13	15
9	Rogna	38	45	153
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	6	6
11	Aborto epizootico	6	14	26
12	Morbo coitale maligno	9	27	95
13	Setticimia emorragica bovina	1	1	4
14	Vaiuolo ovino	2	6	19
15	Difterite aviaria	1	1	2
16	Colera dei polli	4	8	40
17	Peste aviaria	5	12	113
18	Laringo tracheite infettiva dei polli	11	24	384

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(219)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a 30 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo B dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 1945;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 30 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno.

Sono accantonati, a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, altrettanti posti in aggiunta a quelli ai medesimi in precedenza riservati.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma originale (o copia autentica) di ragioniere e perito commerciale (art. 65 legge 15 giugno 1931, n. 889) oppure diploma di perito e ragioniere commerciale, industriale, attuariale (art. 50 R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749) oppure diploma di ragioniere rilasciato in base all'ordinamento anteriore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della propria Provincia entro il limite perentorio di 90 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate e corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) man mano che le avranno ricevute con l'indicazione del giorno dell'arrivo e della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età, salve, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impiego, alla data del presente bando.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato;

2) certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo, da rilasciarsi dal sindaco del Comune, ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, rilasciato su carta da bollo, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego, per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

7) copia, su carta da bollo dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato, o certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato, modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano anche indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali, di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro, che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti, posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

8) titolo originale di studio o copia autenticata dal Regio notaio;

9) stato di famiglia;

10) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I documenti, certificati e attestati, indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto, al quale aspirano.

I candidati, che risiedono in territorio non metropolitano, potranno presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro 30 giorni dalla scadenza di detto termine. I candidati, che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I candidati che saranno ammessi alla prova orale, avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno, senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

3) ragioneria pubblica e privata e computisteria;

4) diritto civile: libro I del Codice, dei beni, delle proprietà e delle sue modificazioni, delle obbligazioni e dei contratti in genere delle prove, della prescrizione;

5) diritto commerciale. Dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale e degli altri titoli di credito, del fallimento;

6) nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;

7) nozioni di statistica (statistica teorica; generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata; statistica della popolazione e demografia; statistiche economiche;

8) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede, legislazioni sugli enti ecclesiastici, sulle congrue e sui rapporti fra Demanio, Fondo per il culto ed enti conservati;

9) legislazione speciale amministrativa;

10) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2 e 3; la prova orale può cadere su tutto il programma.

Il concorrente potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti, a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con R. decreto 4 aprile 1938, n. 417.

Art. 10.

Con successivo decreto saranno fissate la data e la sede degli esami.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito saranno osservate le norme del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per la ammissione ai pubblici impieghi, e successive modifiche.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendono successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati viceragionieri in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

Il Prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° gennaio 1946

p. *Il Ministro*: SPATARO

(333)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a 40 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 1945;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 40 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione civile dell'interno.

Sono accantonati, a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, numero 27, altrettanti posti in aggiunta a quelli ai medesimi in precedenza riservati.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della Provincia entro il termine perentorio di 90 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire alla Prefettura anzidetta le domande, nel termine suindicato, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le Prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate e corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo e della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età, salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impiego, in vigore alla data del presente bando.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato, su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo, da rilasciarsi dal sindaco del Comune, ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato, su carta da bollo, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego, per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 23 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

7) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato, o certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato, modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichia-

razione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

8) titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio;

9) stato di famiglia su carta da bollo;

10) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Art. 5.

I documenti, di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del precedente art. 4, debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I documenti, certificati e attestati indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente art. 4, un certificato rilasciato, su carta da bollo, dal comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati, che risiedono in territorio non metropolitano, potranno presentare la domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro 30 giorni dalla scadenza di detto termine. I candidati che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I candidati, che saranno ammessi alla prova orale, avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali, agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina ad alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione civile dell'interno, senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;

2) *a*) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815;
b) nozioni di storia letteraria italiana;
c) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia;

3) prova pratica di dattilografia;

4) nozioni elementari di statistica (statistica applicata; statistiche della popolazione e demografia).

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1, 2 lettere *a*) e *b*) e n. 3; la prova orale cadrà sulle materie di cui ai numeri 1, 2 e 4.

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura.

Il concorrente ammesso alla prova orale potrà chiedere di sostenere la prova di stenodattilografia e, qualora la superi lodevolmente, potrà conseguire un maggior numero di punti ai termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con R. decreto 4 aprile 1938, n. 417.

Art. 10.

Con successivo decreto saranno fissate la data e la sede degli esami.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito, saranno osservate le norme del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive disposizioni in materia.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendono successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso sono nominati alunni d'ordine in prova in ruolo nella carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione civile dell'interno.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

Il Prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° gennaio 1946

p. *Il Ministro*: SPATARO

(334)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.